



COMUNE DI SAN VINCENZO

(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 300

in data 18/12/2025

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.

L'anno duemilaventicinque, e questo giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 15:00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Paolo Riccucci	Sindaco
2	Nicola Bertini	Assessore
3	Antonina Cucinotta	Assessore
4	Tamara Mengozzi	Vice-sindaco
5	Caterina Debora Franzoi	Assessore

Presenti	Assenti
*	-
*	-
*	-
*	-
*	-
5	0

Partecipa il II Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega-5 agosto 2022, n. 118;

RICHIAMATI:

- lo statuto comunale;
- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

PRESO ATTO che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori

RILEVATO CHE:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

ACCERTATO, in ordine al perimetro della ricognizione, che:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022;
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara;
- non rientrano nella ricognizione i servizi non "affidati", cioè quelli gestiti in economia;

-non rientrano nella ricognizione i servizi non destinati all'Utenza bensì alla stessa Amministrazione, perché da considerarsi non "servizi pubblici locali" bensì "servizi strumentali" (ad es.: la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi); da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività (in tal senso deve ritenersi che il servizio di sfalcio dell'erba sia strumentale, in quanto destinato all'Amministrazione e finalizzato a mettere l'Amministrazione in condizioni di offrire all'Utenza aree verdi fruibili);

-non rientrano nella ricognizione i servizi non erogati nell'ambito di un mercato (in tal senso non rientra fra i servizi oggetto di ricognizione la concessione degli impianti sportivi comunali e delle palestre annesse agli edifici scolastici);

Considerato altresì che:

- in assenza, sia nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che in altre disposizioni di legge, di una puntuale elencazione dei servizi pubblici locali di interesse economico, può costituire utile punto di riferimento, ai fini dell'individuazione dei servizi pubblici locali da prendere in considerazione, il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 agosto 2023, n. 639, avente per oggetto l'adozione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, delle linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario e dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità, con finalità di regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica;

- il predetto decreto direttoriale, prende in considerazione, quali servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, i servizi relativi a: impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane), parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive e trasporto scolastico;

Visto il bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 34 del 26/08/2024 che precisa che i servizi pubblici a rilevanza economica "sono individuati dal singolo Ente locale, valorizzando il carattere della necessità – e quindi della doverosità – della prestazione rispetto alla finalità di soddisfazione delle esigenze della collettività di riferimento".

Accertato che dalla ricognizione interna per l'anno 2025 sono emersi i seguenti affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in L. 17.12.2012, n. 221:

Servizio competente	Servizio oggetto di ricognizione
Servizio alla persona	Refezione scolastica
Servizio lavori pubblici	Gestione cimitero comunale e servizi connessi
Servizio lavori pubblici	Gestione porto turistico
Servizio lavori pubblici	Illuminazione pubblica
Servizio affari generali	Spiaggia attrezzata per cani
Servizio polizia municipale	Parcheggi

Appurato, in ordine al contenuto della ricognizione, che:

-la ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel

contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;

- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

Accertato inoltre che i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica rientrano nella categoria dei cosiddetti "servizi a rete" per i quali la norma attribuisce alle Regioni il compito di organizzarne lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi:

- Servizio idrico integrato
- Servizio gestione rifiuti
- servizio trasporto pubblico locale

Accertato, in ordine alle modalità di effettuazione della ricognizione, che:

- la ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione; il documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Ritenuta la competenza dell'organo esecutivo all'approvazione della ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, tenuto conto della sua competenza residuale rispetto alla tassativa elencazione delle competenze dell'organo consiliare di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che in materia di servizi pubblici, prende in considerazione, alla lettera e), le sole fasi di "organizzazione", "concessione", e "affidamento" e non anche fasi di mera ricognizione degli stessi servizi;

Preso atto che, con riferimento ai soli servizi affidati secondo il modello dell'in house providing, la relazione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 dovrà poi essere integrata nella relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per costituirne appendice;

Accertato che, per i servizi oggetto di ricognizione, il decreto n. 639 del 31/08/2023 non fissa indicatori di qualità;

Preso atto che la ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica presi in considerazione, è contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale sua parte integrante e sostanziale, costituita dalle schede di rilevazione redatte per ciascun servizio oggetto di ricognizione a cura del Responsabile del Servizio competente all'affidamento;

Considerato che dalla ricognizione non emergono rilievi in ordine alle modalità di gestione dei servizi in oggetto;

Ritenuto che la relazione sia meritevole di approvazione;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 TUEL, il solo parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Generale ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le premesse suesposte:

1) di definire per l'anno 2025 il seguente perimetro di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in L. 17.12.2012, n. 221:

Servizio competente	Servizio oggetto di ricognizione
Servizio alla persona	Refezione scolastica
Servizio lavori pubblici	Gestione cimitero comunale e servizi connessi
Servizio lavori pubblici	Gestione porto turistico
Servizio lavori pubblici	Illuminazione pubblica
Servizio affari generali	Spiaggia attrezzata per cani
Servizio polizia municipale	Parcheggi

2) Di approvare la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dal Comune di San Vincenzo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, come contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale sua parte integrante e sostanziale;

3) Disporre con riferimento ai soli servizi pubblici locali, contenuti nella ricognizione di cui al precedente punto 2) e che siano stati affidati secondo il modello dell'in house providing, che la relativa relazione sia integrata nella relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, oggetto di successiva apposita deliberazione consiliare, per costituirne appendice;

4) Disporre altresì, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la pubblicazione senza indugio della relazione contenuta nella ricognizione di cui al precedente 2) sul sito istituzionale dell'Ente nonché la sua trasmissione all'ANAC attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi, palesi e favorevoli

DELIBERA

con successiva e separata votazione, DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 2° della legge 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

ALLEGATI

- **relazione** (impronta:

0F5845F70E2E775BD6A0F955A0A65E01362191BDFC51D48450C735180B6C86A0)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Paolo Riccucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano
